

**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CITTÀ DI CASTELLO**



REGOLAMENTO SEZIONALE

SOMMARIO

TITOLO I ASSOCIAZIONE	3
ART. I.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	3
ART. I.2 STATO GIURIDICO	3
ART. I.3 FINALITÀ	3
ART. I.4 SOTTOSEZIONI	4
ART. I.5 SCIoglimento DELLA SOTTOSEZIONE	4
ART. I.6 SCIoglimento DELLA SEZIONE.....	4
TITOLO II SOCI	5
ART. II.1 CATEGORIE DI SOCI	5
ART. II.2 ISCRIZIONE E TRASFERIMENTO	5
ART. II.3 QUOTE ASSOCIATIVE.....	5
ART. II.4 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO.....	5
ART. II.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	6
TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE.....	6
ART. III.1 ORGANI DELLA SEZIONE	6
ART. III.2 ASSEMBLEA DEI SOCI.....	7
ART. III.3 CONSIGLIO DIRETTIVO	8
ART. III.4 PRESIDENTE	9
ART. III.5 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	9
TITOLO IV COMMISSIONI E GRUPPI.....	9
ART. IV.1 COMMISSIONI.....	9
ART. IV.2 GRUPPI.....	9
TITOLO V AUTONOMIA PATRIMONIALE.....	9
ART. V.1 BILANCIO	9
ART. V.2 PATRIMONIO	10
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	10
ART. VI.1 CARICHE SOCIALI.....	10
ART. VI.2 CONTROVERSIE.....	10
ART. VI.3 ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO	11
ART. VI.4 NORMA DI RINVIO	11

Abbreviazioni usate nel Regolamento:

AD = Assemblea dei Delegati; ARD = Assemblea Regionale dei Delegati
 CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
 CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
 CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
 GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
 CNSAS = Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

TITOLO I ASSOCIAZIONE

Art. I.1 Costituzione - denominazione - sede – durata

1. E' costituita nell'anno 1985 con sede in Città di Castello l'associazione denominata "Club alpino italiano - Sezione di Città di Castello" e avente sigla "CAI Città di Castello".
2. L'associazione è una sezione del Club alpino italiano e fa parte del raggruppamento regionale "Club alpino italiano Regione Umbria".
3. L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
4. Essa uniforma il presente regolamento allo statuto e al regolamento generale del Club alpino italiano.
5. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del Club alpino italiano.
6. L'associazione ha per stemma quello del Club alpino italiano.
7. L'associazione ha durata illimitata.
8. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. I.2 Stato giuridico

1. La sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Art. I.3 Finalità

1. L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
 2. Per conseguire tali scopi, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del Club alpino italiano, l'associazione promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà ed alla sicurezza, la conoscenza e il rispetto dell'ambiente provvedendo:
 - a. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - b. alla indizione e programmazione, alla organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole Club alpino italiano competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - c. alla programmazione, in collaborazione con le apposite scuole Club alpino italiano, della formazione dei soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, sci-alpinismo e accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b);
 - d. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche;
 - e. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
 - f. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
-

- i. a pubblicare il periodico sezione denominato “Dalla parte della montagna” del quale è editrice e proprietaria;
- j. a promuovere la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, documenti fotografici e cinematografici;
- k. a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio, alla dotazione di materiale alpinistico;
- l. ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. I.4 Sottosezioni

1. Ai sensi dell’art. VI.III.1 del regolamento generale del Club alpino italiano la sezione, con deliberazione del consiglio direttivo, sottoposta all’approvazione della CDR, può costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello statuto, del regolamento generale e quelle del presente regolamento.
2. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è oggetto di approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.
3. La disciplina dei rapporti tra la sezione e la sottosezione e l’organizzazione della stessa, oltre a quanto previsto dall’articolo del regolamento generale sopra citato, saranno definiti in sede di costituzione di quest’ultima.

Art. I.5 Scioglimento della sottosezione

1. L’assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall’ordinamento della sezione, dal regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
4. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art. I.6 Scioglimento della sezione

1. L’assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si verificano le condizioni previste all’ articolo VI.I.1 del regolamento generale,

possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Titolo II SOCI

Art. II.1 Categorie di soci

1. I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani secondo quanto stabilito dall'articolo II.1 dello statuto del Club alpino italiano.

Art. II.2 Iscrizione e trasferimento

1. Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo e controfirmata da un socio presentatore iscritto all'associazione; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
2. L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno in corso.
3. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
4. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.
5. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario, iscritto alla stessa sezione, al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
6. Il consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.
7. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.
8. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso il quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
9. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente regolamento e lo statuto ed il regolamento generale del Club alpino italiano, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si impegna inoltre ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo dell'associazione.
10. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al consiglio direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di trasferimento ad altra Sezione.

Art. II.3 Quote associative

1. Il socio è tenuto a versare alla Sezione:
 - a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano e del regolamento sezione;
 - b. la quota associativa annuale;
 - c. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
2. Le somme dovute di cui alle lett. b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. II.4 Diritti e doveri del socio

1. Con l'adesione al Club alpino italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano nonché del presente regolamento; di rispettare le

disposizioni emanate dagli organi del Club alpino italiano e da quelli della sezione; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della sezione anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.
3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale, ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
4. I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e della sezione.
5. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto a:
 - a. usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano;
 - b. usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
 - c. avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni e a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - d. usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club alpino italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
 - e. usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e della sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - f. essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalla sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - g. ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza;
 - h. fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.

Art. II.5 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
2. Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione.
4. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.
5. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Titolo III ORGANI DELLA SEZIONE

Art. III.1 Organi della sezione

1. Sono organi della sezione:
 - a. l'assemblea dei soci;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il presidente;

- d. il collegio dei revisori dei conti.
2. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. III.2 Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
2. Essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti..
3. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a. adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b. elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dal presente regolamento, escluso il voto per corrispondenza;
 - c. delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
 - d. approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
 - e. delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.
4. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure su richiesta motivata di un decimo dei soci maggiorenni della sezione.
5. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.
6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea
7. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro socio ed uno solo. La delega deve indicare la persona delegata, la data, l'assemblea per la quale è rilasciata ed essere sottoscritta dal delegante.
8. Per la validità della assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, la validità della assemblea è accertata qualunque sia il numero dei presenti.
9. Per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni, l'assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento nell'assemblea.
10. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Tuttavia:
 - a. le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
 - b. la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto;
 - c. l'elezione dei candidati alle cariche sociali deve avvenire con votazione segreta.
11. Il numero delle preferenze espresse nella scheda è pari al numero delle cariche sociali poste in votazione.

12. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al Club alpino italiano.

Art. III.3 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di gestione della sezione; è composto da otto componenti, più il presidente.
2. Il consiglio direttivo assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a. propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b. redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
 - c. pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
 - d. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci;
 - e. è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - f. cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
 - g. delibera l'interpretazione autentica dell'ordinamento della sezione e la trasmette all'assemblea dei soci per la ratifica;
 - h. delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
3. Il consiglio direttivo inoltre:
 - a. Propone incarichi *a singoli soci, ai gruppi o alle commissioni* per lo svolgimento di determinate attività sociali;
 - b. Delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e gruppi e ne coordina l'attività;
 - c. Cura l'osservanza dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano e del presente regolamento;
 - d. Emanava eventuali regolamenti particolari;
 - e. Proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
4. Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti il vice presidente, che sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nomina inoltre il segretario e il tesoriere che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del consiglio direttivo nel qual caso non hanno diritto di voto.
6. Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento al presidente.
7. Il segretario redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due membri.
9. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
11. Alle riunioni del consiglio direttivo il presidente può invitare i delegati all'assemblea generale del Club alpino italiano ed i soci che fanno parte di commissioni centrali del Club alpino italiano. Il presidente può altresì invitare alle riunioni del consiglio direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
12. Gli ex presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del consiglio direttivo.
13. Il consiglio direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a due riunioni consecutive.
14. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità di carica del sostituito.

15. Qualora il consiglio direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il presidente deve convocare l'assemblea per le elezioni dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità di carica dei sostituiti.
16. In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. III.4 Presidente

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare, ha la firma sociale ed assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a. convoca le sedute della assemblea dei soci;
 - b. convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c. presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
 - d. pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. III.5 Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.
2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti e, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti un presidente.
3. Assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.
4. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo.

Titolo IV COMMISSIONI E GRUPPI

Art. IV.1 Commissioni

1. Il consiglio direttivo può costituire speciali commissioni formate da soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. IV.2 Gruppi

1. Il consiglio direttivo può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente regolamento.
2. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Titolo V AUTONOMIA PATRIMONIALE

Art. V.1 Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio, lo sottopone all'approvazione del collegio dei revisori dei conti e lo presenta all'assemblea dei soci per l'approvazione.
2. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.
3. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. V.2 Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a. quote associative di spettanza della sezione;
 - b. contributi straordinari dei soci;
 - c. contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
 - d. contributi pubblici;
 - e. beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - f. da qualsiasi altro tipo di entrata derivante da attività intraprese per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. I fondi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. VI.1 Cariche sociali

1. Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano.
3. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
4. Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
5. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato.
6. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento generale del Club alpino italiano

Art. VI.2 Controversie

1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
2. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. VI.3 Adeguamento dell'ordinamento

1. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal consiglio direttivo sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. VI.4 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica lo statuto ed il regolamento generale del Club alpino italiano.

Deliberato dal consiglio direttivo in data 12/12/2006

Approvato dall'assemblea straordinaria in data 30/03/2007

Approvato dal CC in data 07/02/2009